

autorizzate ad eseguire operazioni di salvataggio oltre la frontiera, quali sono previste dal presente Protocollo. Tale elenco è verificato ed aggiornato regolarmente.


Articolo 5

1) Il presente Protocollo entra in vigore giusta procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso 2 seguente.

2) Il presente Protocollo può essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due
esemplari originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO

